

News diritto & rovescio

a cura dell'avv. Spiro Nicastro

Gli italiani, popolo notoriamente tartassato, da imposte di ogni genere e natura, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo a seguito di una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite - ultimo grado di giudizio nella giustizia italiana - in ordine alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria immobiliare. Un valente collega avvocato del foro partenopeo, non nuovo a questo tipo di battaglie, a seguito di gravame proposto da Equitalia ha avuto la meglio. Con Sentenza di Cassazione n. 4917/2015 del 19 febbraio 2015 depositata in Cancelleria l'11 marzo 2015 si è finalmente consacrato un principio di diritto ossia la comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca al contribuente. Per la verità, il medesimo principio di diritto era stato già affermato a sezioni unite dalla Cassazione con sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014. Senza entrare troppo nell'arido tecnicismo, l'art 77 2° comma bis dpr n. 602/1973 - normativa non recente eppure sopravvissuta a mille intemperie legislative - introdotto con d.l. n.70/2011 stabilisce: *"all'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto"*. La violazione del principio del contraddittorio, in Italia rappresenta l'inottemperanza più ricorrente della P.A. Essa, infatti, mina il principio costituzionalmente garantito del diritto di difesa e dell'effettivo esercizio dello stesso. Dalla summenzionata sentenza ne discende l'assoluta ed insanabile nullità di tutte quelle iscrizioni ipotecarie immobiliari non precedute dalla preventiva comunicazione di tal che al povero contribuente è precluso il pur minimo diritto di difesa. E' appena il caso di rammentare che prima di arrivare all'*extrema ratio* degli atti esecutivi esiste - potrebbe esistere - l'adempimento spontaneo del contribuente, senza gravarlo di ulteriori spese, il più delle volte onerosissime. Finalmente una sentenza favorevole al contribuente tartassato che potrà far valere le proprie ragioni.



La redazione resta a disposizione per coloro che volessero approfondire le questioni trattate nella presente rubrica per il tramite dell'autore.